

(N. 1831)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1951

Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, presso ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura è stata costituita una Commissione provinciale composta dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e dal dirigente locale della U.P.S.E.A. col compito di determinare entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneità dei fondi a costituire la piccola proprietà contadina.

Poichè con la legge 22 febbraio 1951, n. 164, è stato fatto luogo alla soppressione della U.N.S.E.A., la Commissione anzidetta viene ad essere ridotta a due soli membri con uguale diritto di voto.

Occorre, pertanto, provvedere alla modificazione del predetto articolo (comma quarto),

nel senso di sostituire in dette Commissioni il rappresentante dell'U.N.S.E.A. e a tale riguardo si propone l'inclusione di un rappresentante della Prefettura, attesi i fini che si intendono perseguire in materia di formazione della piccola proprietà contadina.

Per quanto si riferisce all'articolo 2 del disegno di legge si fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riguardante provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina, disponeva che « I Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste procederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina . . . ».

In sede di ratifica del menzionato decreto legislativo, avvenuta con legge 22 marzo 1950, n. 144, si è provveduto a rettificare l'errore

materiale contenuto in detto comma, sostituendo il Ministro del tesoro con quello delle finanze nel compito di cui al comma stesso, dato che l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato rientra appunto nella competenza del Ministro delle finanze.

Si ritiene necessario, ora, introdurre altra rettifica (e precisamente al secondo comma dell'articolo stesso) al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 114, ove si dispone che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Province e per i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura

patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata.

Infatti, mentre l'intervento del Ministero del tesoro, previsto dal citato secondo comma, si giustifica con la considerazione che la vendita di terreni appartenenti a detti enti locali può avere riflessi sfavorevoli nei confronti delle entrate patrimoniali degli stessi e, quindi, dell'equilibrio del loro bilancio, si reputa indispensabile far intervenire nell'esercizio della facoltà di cui al comma in questione, anche il Ministro per le finanze, che si occupa delle finanze degli enti locali.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge col quale si provvede a detta integrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole « dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A. » sono sostituite le seguenti: « da un esperto nominato dal Prefetto ».

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concer-

nente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Province ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi e ai metodi di coltivazione ordinari della località ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di notevole incremento di reddito ».